

Disposizioni per attenuare l'impatto dell'IFRS 9

La proposta legislativa relativa alle disposizioni transitorie per attenuare l'impatto dell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 sul capitale regolamentare delle istituzioni finanziarie sarà votata nella tornata di novembre II. Tali disposizioni dovrebbero entrare in vigore prima dell'inizio dell'applicazione obbligatoria dell'IFRS 9 il 1° gennaio 2018. Pertanto il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato di adottare tali misure mediante una procedura rapida.

Contesto

Nel luglio 2014 l'International Accounting Standards Board ([IASB](#)) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard ([IFRS](#)) 9, un principio contabile internazionale per gli strumenti finanziari che fornisce una risposta all'invito del G20 ad operare la transizione verso un modello più lungimirante per la stima delle perdite attese su crediti in relazione alle attività finanziarie. L'innovazione più significativa introdotta dall'IFRS 9 è il passaggio da un approccio basato sulla perdite subite su crediti a un approccio basato sulle [perdite attese sui crediti](#). L'applicazione dell'IFRS 9 potrebbe comportare un [aumento improvviso](#) degli accantonamenti per le perdite attese su crediti e una conseguente diminuzione dei coefficienti patrimoniali obbligatori.

Proposta della Commissione

Il 23 novembre 2016 la Commissione europea ha adottato la revisione della [legislazione vigente in materia di requisiti patrimoniali delle banche](#) (la quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD 4) e il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR)). Il pacchetto contiene disposizioni transitorie volte a prevenire un eventuale impatto ingiustificato dell'introduzione dell'IFRS 9 sul capitale regolamentare delle banche dell'UE ([proposta](#) di un nuovo articolo 473 bis del CRR). La Commissione europea propone un periodo di introduzione progressiva di cinque anni, basato sull'alleggerimento decrescente degli obblighi di accantonamento supplementari derivanti dall'applicazione dell'IFRS 9. Il periodo di transizione dovrebbe, inoltre, fornire il tempo necessario per osservare gli eventuali effetti di prociclicità dell'approccio rivisto, nonché per concordare a livello internazionale un trattamento prudenziale armonizzato delle perdite attese su crediti a norma dell'IFRS 9 e dell'equivalente statunitense, la norma rivista dei principi contabili generalmente accettati (GAAP) in materia di strumenti finanziari, che entrerà in vigore nel 2020. Poiché i nuovi accordi devono entrare in vigore prima dell'inizio dell'applicazione obbligatoria dell'IFRS 9, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di trattare le pertinenti disposizioni separatamente dal resto della proposta e di procedere alla loro adozione mediante una procedura accelerata.

Posizione del Parlamento europeo

A seguito delle discussioni in sede di trilogio, il 25 ottobre 2017 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un [compromesso](#), che conferma il periodo di introduzione progressiva di cinque anni, durante il quale le banche saranno autorizzate a inserire nel loro capitale regolamentare (capitale primario di classe 1, CET1) una parte degli accantonamenti supplementari derivanti dall'applicazione dell'IFRS 9. Gli adeguamenti si riferiscono a accantonamenti che emergono al punto di transizione. In linea con la posizione del Parlamento, un certo alleggerimento dei requisiti patrimoniali è concesso per alcuni accantonamenti supplementari post-transizione. La quota di accantonamenti supplementari che può essere integrata nel capitale primario di classe 1 diminuisce nel tempo, dal 95 % a zero, per garantire la piena attuazione del nuovo regime il giorno immediatamente successivo alla fine del periodo transitorio. In linea con la [norma sul trattamento normativo degli accantonamenti contabili](#) del Comitato di Basilea, l'impatto del nuovo modello di riduzione di valore sul capitale primario di classe 1 non è mai completamente neutralizzato. Il testo concordato prevede inoltre un periodo di tre anni per l'eliminazione graduale delle disposizioni sul trattamento di talune grandi esposizioni



delle banche ai debiti del settore pubblico denominate in valute non nazionali degli Stati membri (i nuovi paragrafi 4 e 5 dell'articolo 493 del CRR).

Relazione per la prima lettura: [2016/0360B\(COD\)](#);
Commissione competente per il merito: ECON;
Relatore: Peter Simon (S&D, Germania).

